



AGGIORNAMENTI NORMATIVI
SCHEDA DI SINTESI L. 30/12/2024, N. 207

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2025
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027

WWW.UECOOP.ORG

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)

Art. 1	Argomento
<p>Commi da 2 a 9</p>	<p>Misure concernenti l'IRPEF</p> <p>Il comma 1 rende strutturale la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote IRPEF già prevista per l'anno d'imposta 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fino a 28.000 euro, 23%; 2) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; 3) oltre 50.000 euro, 43%. <p>Il comma 4 riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma (che non concorre alla formazione del reddito) determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente (rapportato all'intero anno) la percentuale corrispondente di seguito indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; - 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; - 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. <p>Il comma 6 riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; - al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro. <p>Il comma 7 disciplina le modalità per l'erogazione dei benefici di cui ai commi 4 e 6 <u>a cura dei sostituti d'imposta prevedendo che gli stessi riconoscano, in via automatica, la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 all'atto dell'erogazione delle retribuzioni</u>, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.</p> <p>Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, <u>i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo</u> (nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).</p>

	<p>Il comma 8 prevede infine che <u>i sostituti d'imposta recuperino il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l'istituto della compensazione.</u></p>
<p>Comma 30</p>	<p><i>Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni</i></p> <p>Si introduce, a regime, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni (negoziato e non negoziato) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.</p> <p>In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva che passa dal 16% al 18%.</p> <p>Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.</p>
<p>Commi da 57 a 63</p>	<p><i>Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci</i></p> <p>Il comma 57, mediante la sostituzione della lettera a-quinquies) all'art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972, dispone che la procedura della "inversione contabile" si applichi anche alle prestazioni di servizi - diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) del medesimo comma dell'art. 17 - effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.</p> <p>La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter del medesimo D.P.R. e alle agenzie per il lavoro.</p> <p>Il comma 58 <u>subordina l'efficacia della disposizione di cui al comma 1 al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.</u></p> <p><u>Nelle more di detta autorizzazione, il comma 59, stabilisce che per le suddette prestazioni di servizi, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.</u></p> <p>In tali casi, la fattura è emessa dal soggetto prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.</p> <p>Il comma 60 precisa che l'opzione di cui al comma 59 ha durata triennale a partire dalla data di trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dal committente (comma 61).</p>

	<p>Il comma 62 disciplina il caso in cui l'imposta non sia dovuta, prevedendo l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 30-ter, comma 2, del D.P.R. 633/1972 <i>[il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa]</i>.</p> <p>Il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta.</p> <p>Nei confronti del committente è altresì applicabile la sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del D.lgs. 471/1997 in solido con il prestatore <i>[qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole]</i>.</p> <p>Il comma 63 <u>rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione dei commi da 57 a 62.</u></p>
<p>Comma 66e 67</p>	<p><i>Pagamento effettuato con strumenti elettronici</i></p> <p>Il comma 66 dispone che, nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avvenga entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.</p> <p>Il comma 67 dispone che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto al comma 66, ovvero entro 180 giorni dal 1° gennaio 2025.</p>
<p>Commi 72 e 73</p>	<p><i>Disposizioni in materia di accise sulla birra</i></p> <p>Si recano modifiche ai commi 3-bis e 3-quater dell'art. 35 del D.lgs. 504/1995.</p> <p>La modifica al comma 3-bis prevede che si applichino, a decorrere dal 2025, le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. "microbirrifici" di cui al Decreto n. 138 del 4 giugno 2019), già previste a legislazione vigente per gli anni 2022 e 2023.</p> <p>Per tale birra, inoltre, si applica, a decorrere dal 2025, l'accisa decurtata del 50% (anch'essa già prevista per gli anni 2022 e 2023).</p> <p>La modifica al comma 3-quater prevede che si applichino, a decorrere dal 2025, le seguenti riduzioni delle accise sulla birra (anch'esse previste per gli anni 2022 e 2023):</p> <p>a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;</p>

	<p>b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.</p>
<p>Commi da 74 a 79</p>	<p><i>Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati</i></p> <p>Il comma 74 sostituisce interamente il comma 3 dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015 che disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.</p> <p>Nello specifico, di stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.</p> <p><u>A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri (in questo modo si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico sia fisici sia digitali con il registratore telematico.</u></p> <p>I commi da 75 a 76 prevedono l'applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni.</p> <p>Il comma 77 stabilisce la decorrenza delle misure in oggetto, disponendo che le disposizioni di cui ai commi da 74 a 76 si applicano <u>a decorrere dal 1° gennaio 2026.</u></p> <p>Il comma 78 prevede che con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) <u>nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.</u></p> <p>Il comma 79 stabilisce che, ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione, sono comunicati anche alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.</p>
<p>Commi da 81 a 83</p>	<p><i>Misure in materia di tracciabilità delle spese</i></p> <p>Il comma 81 novella il TUIR di cui al D.P.R. 917/1986, limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa [per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi e noleggio con conducente], ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.</p> <p>Il comma 82 estende all'IRAP le disposizioni del comma 81 [con riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, alle spese per viaggio e trasporto effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, alle spese di rappresentanza], mentre il comma 83 prevede che <u>le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.</u></p>
<p>Comma 186</p>	<p><i>Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali</i></p> <p>Introduce, <u>per i soggetti che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli esercenti attività commerciali,</u> la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%.</p> <p>La riduzione è riconosciuta per 36 mesi dalla data di avvio dell'attività di impresa <u>o di primo ingresso nella società</u> (che deve rientrare nel periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025).</p>

	<p>La riduzione in oggetto è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni della contribuzione (l'eventuale riduzione in esame assorbirebbe, in via transitoria, la riduzione del 35% della base di calcolo del contributo pensionistico degli artigiani e commercianti derivante dal regime fiscale "forfettario").</p> <p>La scelta della riduzione in esame è operata dall'assicurato mediante comunicazione telematica all'INPS.</p>
<p>Comma 188</p>	<p><i>Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione</i></p> <p>In particolare, si stanziavano 30 mln di euro, anche per il 2025, per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva - di importo non superiore a 30 euro giornalieri - per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, <u>compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge 250/1958</u>, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.</p>
<p>Commi 209 e 210</p>	<p><i>Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche</i></p> <p>I commi in esame concernono la disciplina del buono, prevista dall'art. 1, comma 355, della Legge 232/2016.</p> <p>Il buono (pari a 3.600 euro annui a condizione che il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro) è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, <u>previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private</u> ovvero previa presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta - sulla base di idonea documentazione - che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.</p> <p>Il comma 209 esclude dal valore dell'ISEE, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l'importo (corrisposto al nucleo familiare) dell'assegno unico e universale per i figli a carico.</p> <p>Il comma 210 sopprime invece una delle condizioni alle quali è subordinata una quota di importo del buono (presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni). Resta ferma la condizione di un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023.</p>
<p>Commi da 213 a 215</p>	<p><i>Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MEF e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "<i>Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali</i>" con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, <u>da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati</u>, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le "comunità educanti".</p> <p>Le iniziative potranno essere svolte, anche attraverso accordi con i Comuni limitrofi, presso le scuole, <u>i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori</u>, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella "co-progettazione" al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.</p> <p><u>Le modalità attuative del sostegno saranno stabilite con successivo DPCM da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2025.</u></p>

<p>Commi 219 e 220</p>	<p><i>Disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri</i></p> <p>Il comma 219 riconosce - a decorrere dall'anno 2025 - un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.</p> <p>Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l'esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di 3 o più figli, fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>La retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all'importo di 40 mila euro su base annua.</p> <p>Il beneficio non si applica, per gli anni 2025 e 2026, in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dall'art. 1, comma 180, della Legge 213/2023.</p> <p>Il comma 220 parametrizza il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome di cui al comma 219, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, al valore del minimale di reddito annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito.</p> <p><u>L'attuazione delle disposizioni in commento è demandata ad un successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dal 1° gennaio 2025.</u></p>
<p>Commi 221 e 222</p>	<p><i>Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza</i></p> <p>Il comma 221 prevede un incremento delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" (art. 19, co. 3, D.L. 223/2006) pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.</p> <p>Tale incremento è specificamente <u>finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza</u>, allo scopo di consentirne l'emancipazione e l'indipendenza economica.</p> <p>Il comma 222 prevede, invece, un ulteriore incremento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 del medesimo Fondo, da destinare al c.d. "reddito di libertà" (art. 105-bis, D.L. 34/2020).</p>
<p>Comma 235</p>	<p><i>Misure in materia di cura e di assistenza</i></p> <p>Si modifica la normativa istitutiva del "Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare" (comma 334, art. 1, Legge 178/2020), prevedendo che le risorse di tale Fondo - fino all'adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiari alla cui copertura esso è destinato - siano destinate alle stesse finalità del "Fondo per le non autosufficienze", al fine di garantire in particolare l'erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, con specifico riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione; - servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; - servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

<p>Comma 236</p>	<p><i>Fondo per contributi in favore di enti operanti in favore delle persone con disabilità</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MEF e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo - con una dotazione per l'anno 2025 pari a 1,5 milioni di euro - per l'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni operanti in favore delle persone con disabilità.</p>
<p>Comma 240</p>	<p><i>Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MEF e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "<i>Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni</i>", con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.</p>
<p>Comma 246</p>	<p><i>Credito d'imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici</i></p> <p>Si dispone la proroga, anche per l'anno 2025 e limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, della disciplina del credito d'imposta (nel limite complessivo di 10 milioni di euro) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.</p>
<p>Commi 270 e 271</p>	<p><i>Istituzione del Fondo Dote per la famiglia per il sostegno alla genitorialità e alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici</i></p> <p>Il comma 270 istituisce il "<i>Fondo Dote per la famiglia</i>", nello stato di previsione del MEF e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport. La dotazione del Fondo è pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2025.</p> <p>Le risorse del Fondo sono destinate alla corresponsione di contributi in favore delle associazioni e <u>società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche</u> (RASD) e in favore degli ETS, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).</p> <p>I contributi possono essere riconosciuti, in relazione alle prestazioni sportive e ricreative erogate con riferimento a ciascun figlio avente un'età compresa tra i 6 e i 14 anni e fiscalmente a carico di componenti di un nucleo familiare con un valore di ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 15.000 euro.</p> <p><u>La definizione delle modalità attuative è demandata a un successivo Decreto da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2025.</u></p>
<p>Comma 385</p>	<p><i>Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa</i></p> <p>Si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, <u>costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.</u></p> <p>NB: Si ricorda che per molti profili del regime tributario sostitutivo in oggetto è ancora valida la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 nella quale si ritiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che possono essere ammessi al beneficio <u>anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all'art. 1 della Legge 142/2001</u> nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla Legge 208/2016 (art. 1, commi da 182 a 189) e dal DM 25 marzo 2016;

	<p>- che la peculiarità dell'istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, in luogo del contratto collettivo, territoriale o aziendale, il verbale con il quale l'Assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni;</p> <p>- che anche la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al DM 25 marzo 2016, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa che, in questo caso, potrà essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.</p>
<p>Commi da 386 a 389</p>	<p><i>Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati</i></p> <p>Si introduce un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025.</p> <p>L'esenzione concerne, per i primi 2 anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, <u>le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori</u>, a condizione che questi ultimi non superino 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell'anno 2024 e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.</p> <p>Al fine dell'applicazione del beneficio, il lavoratore è tenuto a rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.</p>
<p>Commi 390 e 391</p>	<p><i>Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori</i></p> <p>Limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, si prevede una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (cd. "fringe benefits").</p> <p>Il regime transitorio in esame è identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024 e consiste:</p> <p>1) nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta):</p> <ul style="list-style-type: none"> - a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico <i>[se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli]</i>; - a 1.000 euro per gli altri lavoratori; <p>2) nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.</p> <p>I datori di lavoro provvedono all'attuazione del regime transitorio di favore previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie <i>"laddove presenti"</i>.</p> <p>Il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest'ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.</p>
<p>Commi da 395 a 398</p>	<p><i>Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere</i></p> <p>Il comma 395 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo (ivi inclusi gli stabilimenti termali), <u>un trattamento integrativo speciale</u> (che non concorre alla</p>

	<p>formazione del reddito) <u>pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.</u></p> <p>Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024 (comma 396).</p> <p>I commi 397 e 398 stabiliscono le modalità di riconoscimento (su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024) e di compensazione del trattamento da parte del sostituto d'imposta.</p>
<p>Commi 399 e 400</p>	<p><i>Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni</i></p> <p>Si dispone la proroga delle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.lgs. 216/2023, riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di “nuove assunzioni”.</p> <p>Nello specifico, il comma 399 prevede che l'incentivo fiscale alle nuove assunzioni trovi applicazione anche per i 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027).</p> <p><u>Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d'impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.</u></p> <p>Il comma 400 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti.</p>
<p>Commi da 401 a 403</p>	<p><i>Piano Casa Italia</i></p> <p>Il comma 401 estende anche <u>all'edilizia sociale</u> l'ambito applicativo delle “linee guida”, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica (comma 282, art. 1, Legge 213/2023), coerenti con le seguenti finalità:</p> <p>a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;</p> <p>b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;</p> <p>c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali</p> <p>Il comma 402 prevede l'approvazione di un <u>Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato “Piano Casa Italia”, ad opera di un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro 180 giorni dal 1° gennaio 2025, finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile.</u></p> <p>Per il finanziamento delle iniziative del Piano in commento si autorizza la spesa complessiva di 560 milioni di euro (150 milioni per l'anno 2028, 180 milioni per l'anno 2029 e 230 milioni per l'anno 2030).</p>

<p>Commi da 406 a 422</p>	<p><i>Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno</i></p> <p>I commi da 406 a 412 riconoscono un <u>esonero dal versamento dei contributi previdenziali</u> (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) limitatamente <u>alle micro, piccole e medie imprese</u> (fino a 250 dipendenti) <u>che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</u>, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.</p> <p>I commi da 413 a 421 riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) <u>in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</u>.</p> <p><u>Tale seconda agevolazione</u> (concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato) <u>è però subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione</u>.</p> <p>La percentuale degli esoneri in commento è rimodulata in base alle diverse annualità considerate, dal 2025 al 2029.</p> <p>I suddetti benefici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio; - non spettano nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.lgs. 150/2015); - sono concessi subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.
<p>Commi da 427 a 429</p>	<p><i>Modifiche al credito d'imposta "Transizione 5.0"</i></p> <p>I commi da 427 a 429 integrano e modificano la disciplina del credito d'imposta "Transizione 5.0" (art. 38, D.L. 19/2024).</p> <p>In particolare, a seguito di tali modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCO) certificate; - per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta; - si eleva al 35% del costo l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento; - si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario; - viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta "Industria 4.0"; - si prevede che la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCO) in presenza di determinate condizioni; - si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);

	<p>- si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.</p> <p>Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino <u>agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024</u> e che, con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta sopra descritti, la loro fruizione sia <u>subordinata ad una comunicazione del GSE</u> nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.</p>
<p>Commi 430 e 431</p>	<p>Misure in favore dell'editoria</p> <p>Si dispone l'incremento di 50 milioni di euro per il 2025 del <i>"Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria"</i> (art. 1, co. 1, Legge 198/2016), demandando la ripartizione di tali risorse aggiuntive al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di sua competenza.</p>
<p>Commi da 436 a 444</p>	<p>Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati</p> <p>Il comma 436 prevede - nelle more della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti - la riduzione (per il solo periodo d'imposta 2025) dell'aliquota IRES dal 24% al 20% - in favore di determinati soggetti passivi (<u>tra cui le società cooperative e le società di mutua assicurazione</u>), qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accantonamento ad <i>"apposita riserva"</i> di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 [<i>tale previsione non sembra, al momento, considerare che per le cooperative vige il disposto dell'art. 2545-quater c.c., a mente del quale: "qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali"</i>]; - destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla Legge 232/2016 (investimenti beni strumentali <i>"Transizione 4.0"</i>) e nell'art. 38 del D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali <i>"Transizione 5.0"</i>), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. <p>Il comma 437 specifica le ulteriori condizioni che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto.</p> <p>Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024); - siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione; - l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. <p>Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di decadenza e di esclusione da tale agevolazione.</p>

	<p>Il comma 444 demanda ad apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'attuazione delle disposizioni in esame <i>“anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario”</i>.</p>
Commi 445 e 446	<p><i>Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0</i></p> <p>Il comma 445 rimodula il termine entro il quale viene riconosciuta l'agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0».</p> <p>Viene abrogata, altresì, la disposizione che riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».</p> <p>Il comma 446 riconosce, tuttavia, il credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», <u>per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</u></p>
Comma 450	<p><i>Fondo di garanzia per le PMI</i></p> <p>Si dispone la proroga <u>dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025</u> del termine di operatività della disciplina del <i>“Fondo di garanzia PMI”</i>, parzialmente derogatoria di quella ordinaria (art. 15-bis, co. 1, D.L. 145/2023), apportando alla stessa talune modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono (attualmente, la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento delle esigenze di liquidità è pari al 55% per le MPMI rientranti nella fascia 1 e 2 del modello di valutazione e del 60% per quelle rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione); - si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell'80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100 mila euro (anziché 80 mila euro come attualmente previsto) nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati; - si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “mid cap”.
Comma 455	<p><i>Disposizioni in materia portuale</i></p> <p>Il comma 455 modifica l'art. 199, co. 1, lettera b), quarto periodo, del D.L. 34/2020, stabilendo che le Autorità di sistema portuale, in considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, possono erogare eventuali risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.</p>
Comma 461	<p><i>Nuova Sabatini</i></p> <p>Si integra (di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029) l'autorizzazione di spesa per la <i>“Nuova Sabatini”</i>, (art. 2, D.L. 69/2013) a sostegno degli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali materiali (macchinari, impianti, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo <u>da parte di micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca.</u></p>

<p>Comma 462</p>	<p><i>Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali</i></p> <p>Si dispone l'incremento di 2,5 milioni euro per il 2025, di 7,5 milioni per il 2026 e di 5,5 milioni per il 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10 della Legge 206/2023 (cd. "Legge sul made in Italy") al fine di promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione <u>dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle</u> con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.</p>
<p>Commi da 463 a 473</p>	<p><i>Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i></p> <p>Si dispone, in particolare, che una quota delle disponibilità del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'art. 2, primo comma, del D.L. 251/1981 (cd. "Fondo 394") possa essere utilizzata - nel limite di 200 milioni di euro e nel rispetto di date condizioni - per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti <u>in America Centrale o meridionale</u>, oppure che sono ivi stabilmente presenti o vi esportano o vi si approvvigionano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell'ecologia e della formazione.</p> <p>Ai sensi del comma 467, per le domande di finanziamento agevolato del predetto Fondo 394 riguardanti l'America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui al Fondo per la promozione integrata sono concessi - anziché fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria dalla legge istitutiva del Fondo per la promozione integrata - fino al limite del 20% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394.</p> <p>Il comma 468 novella invece la disciplina, di cui all'art. 10, co. 1, del D.L. 89/2024 che riserva una quota parte delle disponibilità del "Fondo 394" - nel limite di 200 milioni di euro - per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti <u>in Africa</u>.</p> <p>Viene poi integrato il comma 3 del medesimo articolo 10 (con una nuova lettera b-bis), prevedendo, quale requisito per l'accesso al Fondo, <u>l'obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del "Comitato Agevolazioni"</u> di cui all'art. 1, co. 270, della Legge 205/2017.</p> <p>NB: Si veda in proposito la "Misura Africa", nell'ambito del cd. Piano Mattei.</p>
<p>Commi da 474 a 481</p>	<p><i>Ulteriori misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i></p> <p>Si istituiscono tre nuove sezioni all'interno del cd. "Fondo 394" di cui ai commi precedenti.</p> <p>Due di queste - sezione "Crescita" e sezione "Investimenti Infrastrutture" - hanno ciascuna una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025. La terza - sezione "Venture Capital e Investimenti Partecipativi" - subentra in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC), che viene conseguentemente soppresso.</p> <p>Tutte e tre le sezioni hanno carattere di rotatività e saranno gestite sempre da Simest s.p.a.</p>
<p>Commi da 485 a 491</p>	<p><i>Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica</i></p> <p>Il comma 485 estende il credito d'imposta nella ZES Unica per il Mezzogiorno agli investimenti realizzati <u>dal 1° gennaio al 15 novembre 2025</u>, fissando a 2,2 miliardi il limite di spesa.</p> <p>Il comma 486 pone in capo agli operatori economici interessati <u>specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate</u> ai fini della fruizione del credito d'imposta per il 2025:</p>

1) comunicazione - tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;

2) trasmissione, a pena di decadenza dall'agevolazione - tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - di una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

Il comma 487 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da emanarsi entro 30 giorni dal 1° gennaio 2025) l'approvazione dei Modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Il comma 488 prevede che il credito maturato da ciascun beneficiario debba essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Commi 502 e da 504 a 508

Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico

Il comma 502 prevede l'adozione, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2025, di un Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome) volto a stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti con l'obiettivo è sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica a livello nazionale, favorendo anche:

- la destagionalizzazione dei flussi turistici;
- la digitalizzazione dell'ecosistema turistico;
- le filiere turistiche;
- gli investimenti nel rispetto dei principi ESG (Environment, Social, Governance, ovvero i tre pilastri della sostenibilità che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi globali come quelli dell'Agenda 2030 dell'ONU);
- il turismo sostenibile.

Il comma 504 specifica che tale Decreto definirà:

a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;

c) le modalità di cooperazione con le Regioni e gli Enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi previsti e dell'apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle Regioni, nonché rispetto alla programmazione e realizzazione di eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento privato, nonché la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

Ai sensi del comma 505, le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, nonché alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa necessaria all'attuazione dell'intervento potranno essere affidate a INVITALIA che potrà anche avvalersi di Enit S.p.A..

Il comma 508 autorizza infine la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025.

<p>Comma 503</p>	<p><i>Esclusione della verifica di assoggettabilità a VIA regionale per progetti turistici inseriti in lotti interclusi urbanizzati</i></p> <p>Per le finalità di cui al precedente comma 502, nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, la previsione in commento apporta una modifica al punto 8, lettera a), dell'Allegato IV della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) <u>allo scopo di escludere dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e province autonome, i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, e i centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, anche qualora gli stessi siano "inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici".</u></p> <p>Tale esclusione si aggiunge a quella già vigente, ai sensi della quale sono esclusi dal procedimento di screening di VIA regionale i citati progetti qualora siano "ricadenti all'interno di centri abitati".</p>
<p>Comma 520</p>	<p><i>Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande</i></p> <p>Si modifica l'art. 1, co. 58, della Legge 197/2022, innalzando - dal 25% al 30% - il limite di reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5%.</p> <p>Inoltre, la medesima disposizione innalza da 50 mila euro a 75 mila euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva riferita alle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, e riversate ai medesimi lavoratori.</p>
<p>Comma 532</p>	<p><i>Appalti di lavori</i></p> <p>Si prorogano le misure previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022, riguardanti l'adeguamento dei prezzi dei materiali, ai lavori eseguiti o contabilizzati <u>fino al 31 dicembre 2025</u>.</p> <p>NB: Si segnala il parere ANAC n. 5 del 7 febbraio 2024 sull'art. 26 che fornisce importanti chiarimenti sull'applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi.</p>
<p>Commi da 544 a 546</p>	<p><i>Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura</i></p> <p>Si estende anche all'anno 2025 il credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica <u>per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura</u> (art. 16-bis, D.L. 124/2023), nei limiti di spesa di 50 milioni.</p> <p>Le norme specificano i termini per fruire del credito di imposta in commento, prevedendo in particolare che - ai fini della sua fruizione - i soggetti interessati debbano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025; - a pena di decadenza, comunicare altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. <p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 30 giorni dal 1° gennaio 2025, sarà approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e definite le relative modalità di trasmissione telematica (per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2024, nonché del relativo contenuto e modalità di trasmissione).</p>

	<p>L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo.</p>
<p>Comma 554</p>	<p><i>Istituzione dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte</i></p> <p>Si istituisce presso il MASAF l'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel tentativo di favorire la risoluzione transattiva delle controversie e, al contempo, di garantire l'adeguamento ai relativi obblighi comunitari.</p> <p>Le posizioni debitorie che potranno essere oggetto della procedura transattiva - da attivarsi su istanza di parte - sono quelle pendenti iscritte nel Registro nazionale dei debiti (art. 8-ter, D.L. 5/2009) e relative al periodo che va dalla campagna lattiera 1995/1996 alla campagna lattiera 2008/2009.</p> <p>La previsione in commento disciplina altresì la prima fase del procedimento transattivo, in cui l'Organismo di composizione, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità dell'istanza, formula la proposta transattiva e non novativa applicando determinati criteri e la trasmette entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza all'interessato.</p> <p>L'efficacia della proposta transattiva è subordinata a due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rinuncia a tutti i contenziosi pendenti, in ogni stato e grado, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, inerenti alle posizioni debitorie oggetto della proposta di transazione; - l'espressa acquiescenza di eventuali sentenze per le quali non sono ancora decorsi i termini di impugnazione. <p>Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta transattiva, l'istante può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare l'accettazione; - domandare di essere audito dall'Organismo; - comunicare la non accettazione della proposta. <p>In sede di audizione, l'istante può produrre nuovi elementi attinenti alla riduzione della produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (causata da: calamità naturali; fattori economici imprevedibili; situazioni sanitarie eccezionali; elementi di perdurante crisi internazionale incidente sull'approvvigionamento delle risorse).</p> <p>Sulla base degli elementi forniti dall'istante, l'Organismo può formulare una nuova proposta transattiva, prevedendo una riduzione del dovuto fino al 10% rispetto all'ammontare precedentemente stabilito. Entro 10 giorni l'istante può accettare la nuova proposta.</p> <p>Si equipara alla non accettazione della proposta il decorso del termine di 30 giorni di cui al comma 5 in caso di inerzia dell'istante. In questi casi, l'istante decade dalla possibilità di accedere alla transazione e ai relativi benefici e, pertanto, restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti.</p> <p>Si prevede invece la sospensione della riscossione e delle procedure di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea per il periodo che intercorre dalla data di presentazione dell'istanza al decorso del termine di 120 giorni entro cui corrispondere la somma quantificata in sede transattiva.</p> <p>Le procedure di riscossione e recupero sono riattivate in caso di mancata conclusione della transazione, a fare data dalla ricezione del verbale di esito negativo della transazione stessa.</p>
<p>Commi da 555 a 557</p>	<p><i>Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della "lingua blu"</i></p>

	<p>Si prevede la concessione, per l'anno 2025, di <u>un contributo a fondo perduto</u> (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) <u>in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata "lingua blu"</u>.</p> <p><u>I criteri, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi sono definiti con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2025.</u></p>
Comma 558	<p><i>Fondo incentivi assicurativi a sostegno aziende agricole</i></p> <p>Si dispone l'incremento della dotazione del <i>"Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi"</i> (art. 15, co. 2, primo periodo, D.lgs. 102/2004) di 15 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali.</p>
Comma 563	<p><i>Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025-2027</i></p> <p>Si dispone l'incremento della dotazione finanziaria del <i>"Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura"</i> (art. 2, co. 5-decies, D.L. 225/2010) <u>da adottare entro il 30 gennaio 2025</u>, di 250.000 euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</p>
Commi 570 e 571	<p><i>Contributo in favore delle scuole paritarie</i></p> <p>Si dispone l'incremento, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, del contributo (art. 1-quinquies, co. 1, D.L. 42/2016), <u>in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.</u></p>
Commi da 604 a 611	<p><i>Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo</i></p> <p>Il comma 604, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei "carnevali storici" con riconosciuta identità culturale, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.</p> <p>I criteri e le modalità di accesso a questo Fondo sono stabiliti <u>con Decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 90 giorni dal 1° gennaio 2025</u>, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.</p> <p>Il comma 608, invece, dispone l'incremento del <i>"Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo"</i> (Legge 163/1985) di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mentre il comma 608 dispone, in proposito, che <u>con Decreto del Ministero della cultura sono stabilite le modalità di attuazione del Fondo affinché le risorse ivi previste siano destinate a misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.</u></p> <p>Il comma 611 modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il D.lgs. 175/2023, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (sinora l'unico decreto legislativo attuativo della Legge delega 106/2022 in materia di spettacolo dal vivo).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è portato a 30.000 euro (in luogo degli attuali 25.000) il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità;

	<ul style="list-style-type: none"> - si riducono a 51, in luogo delle vigenti 60, le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; - si sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 del citato D.lgs. 175/2023, in base al quale ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non si computavano i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione; - si sposta dal 30 marzo <u>al 30 aprile di ogni anno</u> il termine decadenziale entro cui deve essere presentata la domanda dal lavoratore all'INPS per la corresponsione dell'indennità, in un'unica soluzione, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, fermo restando che l'INPS procederà alla valutazione delle domande sempre entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse; - si abroga infine l'art. 5 del medesimo D.lgs. 175/2023, che prevedeva la partecipazione dei percettori dell'indennità di discontinuità a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.
<p>Commi da 612 a 614</p>	<p><i>Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un Fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare alla <u>promozione e al sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari</u>, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.</p> <p><u>La definizione delle modalità di attuazione e di ripartizione del Fondo sono demandate ad un successivo Decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2025.</u></p>
<p>Comma 615</p>	<p><i>Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia</i></p> <p>Si autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine dell'attuazione del <i>"Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero"</i>.</p> <p>NB: Il Piano strategico per il triennio 2024-2026 è stato pubblicato dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della cultura in data 29 aprile 2024. Esso mira a promuovere la conoscenza del patrimonio fotografico della Nazione e a sostenere il settore fotografico come elemento fondamentale dell'identità creativa e artistica contemporanea del Paese.</p>
<p>Commi 647 e 648</p>	<p><i>Misure di sostegno alle imprese sementiere colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023</i></p> <p>Il comma 647, al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, autorizza l'ISMEA - fino al 30 aprile 2025 - a concedere, in deroga alla normativa vigente, le garanzie di cui all'art. 17, co. 2, del D.lgs. 102/2004, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche o da intermediari finanziari, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle ditte sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali con sede legale o sede operativa, ovvero esercenti la propria attività lavorativa o produttiva nelle province e nei comuni individuati dall'Allegato 1 annesso al D.L. 61/2023.</p> <p>Il comma 648 stabilisce che, a fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma precedente, l'ISMEA possa concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, contributi diretti alla riduzione del costo delle commissioni di garanzia.</p>
<p>Comma 725</p>	<p><i>Fondo per l'economia del mare</i></p>

	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 <u>finalizzato a promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili</u>.</p> <p>I settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse saranno definiti con <u>uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominata, dell'Autorità delegata per le politiche del mare</u>, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare.</p>
Commi da 759 a 765	<p><i>Fondo per l'assistenza ai minori</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027) e si regola un Fondo volto a contribuire alle spese sostenute dai Comuni <u>per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria</u>.</p>
Commi da 766 a 768	<p><i>Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027) e si regola un Fondo <u>per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza</u>.</p>
Commi da 769 a 771	<p><i>Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (con una dotazione di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026), un Fondo <u>per rafforzare l'offerta dei servizi sociali nei Comuni che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) hanno una popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti; b) hanno subito una variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 in misura superiore al 5% del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011; c) sono classificati come comuni "totalmente montani"; d) sono in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Comma 860	<p><i>Obbligo PEC per amministratori società</i></p> <p>Si modifica l'<u>art. 5, co. 1, del D.L. 179/2012</u> (che ha esteso l'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata anche alle imprese individuali che presentano una domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane) <u>disponendo l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria</u>.</p>
Commi da 864 a 866	<p><i>Modifiche alla Legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura</i></p> <p>Il comma 864 novella l'articolo 15, della <u>Legge 108/1996</u>, al fine di aggiornare lo strumento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, per la concessione di garanzie in favore di attività economiche a rischio di usura, attraverso una garanzia rilasciata da Confidi e Associazioni/Fondazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo loro assegnate, <u>demandando a un successivo Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni attuative della nuova disciplina primaria</u>.</p>
Comma 869	<p><i>Tax credit cinema</i></p>

	<p>Si interviene, in particolare, sulla disciplina del Fondo per il cinema e l'audiovisivo (Legge 220/2016), innalzando dal 15% al 30% la quota massima del Fondo che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione e prevedendo che le risorse stanziare per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possono essere destinate al rifinanziamento del Fondo.</p> <p>Si recano, altresì, numerose misure in materia di “tax credit” e si rende permanente, assegnandogli una dotazione (a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo) fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, attribuendo infine a un Decreto ministeriale la disciplina di dettaglio del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.</p>
Commi da 888 a 891	<p><i>Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera</i></p> <p>Si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un Fondo (la cui dotazione iniziale è stabilita in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027) per il contrasto dei fenomeni di “<i>reclutamento illegale della manodopera straniera</i>” (con particolare riferimento agli stranieri ospitati nei centri governativi di accoglienza straordinari - CAS ovvero nei centri gestiti dagli enti locali nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione - SAI) a cui possono accedere gli ETS, iscritti nella prima sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati, che svolgono attività autorizzata di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri attraverso piattaforme on line accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia Spa.</p> <p><u>Le modalità di attuazione delle previsioni in commento sono demandata ad un successivo Decreto del Ministro dell'Interno da adottarsi entro 120 giorni dal 1° gennaio 2025.</u></p>